

COMUNE DI MORTEGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Cap 33050 Piazza G. Verdi 10 Mortegliano (UD) Tel 0432/826811

Fax 0432/826820 1778 C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309

POLIZIA LOCALE

Reg. Ord. n. 8 /

Mortegliano 24.03.2022

OGGETTO: tutela delle strade vicinali di competenza Comunale , pulizia delle aree boscate prospicienti le vie pubbliche ed a uso pubblico ubicate nel territorio Comunale.

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di tutelare nell'ambito Comunale ogni intervento che riguarda il patrimonio arboreo esistente e di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente e della sua conservazione

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale esiste una rete di strade bianche , sia pubbliche che private , ad uso pubblico ed aperte al libero passaggio

RILEVATO che sul reticolo stradale in battuto sono presenti essenze arboree a confine che in caso di mancata manutenzione protendono i rami sulle strade in uso pubblico creando di fatto impossibilità alla fruizione per intero del piano viabile con conseguenti modifiche di percorso sulle proprietà di terzi e relativo danneggiamento nonché creazione di servitù per consuetudine

CONSIDERATO che in caso di mancata manutenzione / manutenzione delle essenze arboree, si determinano condizioni di pericolo alla circolazione dei veicoli afferenti le zone agricole ;

VALUTATA pertanto la necessità di emanare precise disposizioni perché sia fatto obbligo ai rispettivi proprietari di evitare che i rami e le fronde degli alberi/arbusti a confine sulle strade facenti parte del reticolo delle zone agricole sbordino sulla carreggiata (come da allegata mappa di interesse o reperibile sul sito del Comune di Mortegliano)

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di polizia Rurale e Gestione del territorio

VISTO l'art. 29 del Codice della Strada

VISTO l'art. 50 – 54 del D.lvo 18.08.2000n. 267;

ORDINA

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ubicati nel Comune di Mortegliano ed aggettanti sulle strade vicinali o di altra categoria afferenti e/o di servizio alle zone agricole di provvedere al periodico taglio di arbusti, sterpaglie, ramaglie e alberi di vario genere le cui propaggini aggettano sulla carreggiata in uso a veicoli e pedoni;
2. Gli arbusti , i rami gli alberi nonché le piante di vario genere non devono in nessun caso sporgere dalla proprietà privata sulla pubblica via nel rispetto delle vigenti norme e del regolamento di Polizia Rurale e gestione del territorio ;
3. L'impianto delle siepi e di essenze arboree dovrà avvenire a norma dell'articolo 892 del Codice Civile , nel rispetto del vigente C.d.S. e del regolamento di Polizia Rurale e gestione del territorio dal cui combinato disposto si evince che non dovranno debordare con le loro propaggini sulla pubblica via e dovranno essere costantemente rasate al filo del limite di proprietà ,onde garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

La violazione agli obblighi della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all' art 29 del CdS con le modalità previste da quella norma

Gli organi di Polizia sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg.

Il Sindaco
Roberto Zuliani

